Allegato "C" al n.ro 434 di Raccolta

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione di partecipazione denominata **"FONDAZIONE CEPIM ETS – IMPRESA SOCIALE"** (la "**Fondazione**")**.**

In seguito all'iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione imprese sociali, la Fondazione assume la qualificazione di Impresa Sociale, viene regolata dal presente Statuto ed acquisisce la denominazione "FONDAZIONE CEPIM ETS – IMPRESA SOCIALE".

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 3 luglio 2017 n. 112, la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Impresa Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere utilizzata negli atti e nella corrispondenza.

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Genova. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative.

ART. 3 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ

La Fondazione, che non ha scopo di lucro soggettivo, conformemente a quanto stabilito anche nell'ambito della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
La Fondazione opera quindi a favore di persone con disabilità intellettiva ad eziologia genetica quale la sindrome di Down o ad altra eziologia di natura genetica e rara, siano essi bambini, adulti o anziani e delle loro famiglie, in proprio e/o in convenzione/accreditamento con enti pubblici e privati.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione intende realizzare i propri scopi sociali a tutela dei diritti e nell'interesse di persone con disabilità attraverso le attività d'impresa di interesse generale di seguito indicate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

j) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell’art. 2 del D. lgs 3 luglio 2017 n. 112;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

ART. 7 - FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

ART. 8 - FONDO NON VINCOLATO

È facoltà dei Soci in partecipazione di effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

ART. 9 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione esclude qualsiasi finalità di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Alla Fondazione in ogni tempo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di cessazione del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2, del D.L.gs 112/2017 e di cui all'art. 8, comma 2 D.Lgs. 117/2017.

ART. 10 FONDATORE PROMOTORE, SOCI IN PARTECIPAZIONE, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

La Fondazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota Soci in partecipazione; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Il fondatore promotore della Fondazione è la "ASSOCIAZIONE CEPIM – CENTRO ITALIANO DOWN APS (già "ASSOCIAZIONE CEPIM – CENTRO ITALIANO DOWN ONLUS") con sede in Genova (in seguito anche il "**Fondatore Promotore**").

Possono essere Soci in partecipazione i familiari e gli amministratori di sostegno degli utenti dei servizi erogati dalla presente Fondazione e che vi aderiscano versando un contributo in denaro, annuale o pluriennale, destinato al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione di ogni Socio in partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci in partecipazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

I Soci in partecipazione cessano di appartenere alla Fondazione, come anche meglio stabilito al successivo articolo 12, per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio di Amministrazione per iscritto;
- morte del socio o cessazione dell'ente socio;
- esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART. 11 – *PARTNERS* ISTITUZIONALI

Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti Istituzionali** le persone giuridiche pubbliche o private

che contribuiscano alle finalità della Fondazione, alimentando su base pluriennale il Fondo di dotazione e/o il Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione (nel prosieguo individuati anche come "***Partners* Istituzionali**").

I *Partners* Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di *Partner* Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi dal Consiglio d'Amministrazione con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I *Partners* Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali anche le persone di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12 – ESCLUSIONE

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Soci in partecipazione persone fisiche e *Partners* Istituzionali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi assunti verso la Fondazione tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 4 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedura di liquidazione;

- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il soggetto escluso può proporre ricorso all'Assemblea in seconda istanza.

ARTICOLO 13 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI IN PARTECIPAZIONE E DEI PARTENER ISTITUZIONALI

I Soci in partecipazione e Partners Istituzionali hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

I Soci in partecipazione e i Partners Istituzionali della Fondazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci in partecipazione;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- essere informati sulle attività della Fondazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza alla Fondazione;

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

I Soci in partecipazione e i Partners Istituzionali della Fondazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita e contribuire al buon funzionamento della Fondazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

- versare la quota dei Soci in partecipazione secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali alla Fondazione.

ART. 14 – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

La Fondazione provvederà al coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività ai sensi dell'art. 11, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 con le seguenti modalità:

- i lavoratori saranno coinvolti attraverso la condivisione delle finalità della Fondazione con conseguente organizzazione del lavoro, attraverso incontri periodici informativi e consultivi;

- gli utenti e gli altri soggetti interessati saranno coinvolti attraverso l'organizzazione di incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati al fine di valutarne il gradimento e di migliorarne l'erogazione.

Per le imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente del Collegio Sindacale, deve risultare dal verbale delle operazioni di scrutinio che deve indicare le modalità di svolgimento della consultazione

ART.15- ORGANI

Sono organi della Fondazione:

l'Assemblea dei Soci

il Presidente della Fondazione

il Consiglio di Amministrazione

il Collegio Sindacale

il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche durano 3 anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

È altresì ammessa l'istituzione ad opera del Consiglio di Amministrazione di organi onorari, privi di qualsivoglia capacità gestoria o amministrativa, quale ad esempio il Comitato Scientifico ed il Comitato Tecnico.

Tutti i componenti degli organi della Fondazione ad accezione del Revisore dei Conti, prestano la loro opera a titolo gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri d'ufficio e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai Soci in partecipazione e dai rappresentanti dei Partners Istituzionali ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dai Soci in partecipazione tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero attraverso mezzo digitale che comprovi l'avvenuta ricezione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci in partecipazione o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi. Le votazioni saranno tenute a scrutinio segreto nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota.

Ciascun Socio ha un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci in partecipazione se la Fondazione ha un numero di Soci in partecipazione inferiore a cinquecento e di cinque Soci in partecipazione se la Fondazione ha un numero di Soci in partecipazione non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede della Fondazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione della Fondazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci in partecipazione e dei *Partners* Istituzionali e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto della Fondazione con la presenza della metà più uno dei Soci in partecipazione e/o dei Partners Istituzionali e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in partecipazione e/o dei *Partners* Istituzionali.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione dei Soci in partecipazione e/o dei *Partners* Istituzionali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi mediante mezzi di audio/video-collegamento. In questi casi è consentita partecipazione mediante audio/videocollegamento che potrà delegare al segretario o al Notaio l'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea. In questo caso il luogo fisico di convocazione, presso il quale chiunque abbia diritto di partecipare, potrà recarsi, coinciderà con il luogo ove dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante, sia esso il Segretario o il Notaio. In caso di Assemblea in audio/videocollegamento è necessario:

- che tutti i partecipanti abbiano diritto di partecipare ai lavori assembleari a parità di condizioni, potendo visionare ed inviare documenti;

- sia consentito al Presidente, o al soggetto all'uopo delegato, di accertare identità e legittimazione dei presenti;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Nell'avviso di convocazione dovrà indicarsi la piattaforma da utilizzarsi per la riunione, mentre il link potrà esser reso disponibile anche pochi istanti prima dell'inizio della riunione.

ART. 17 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di nove.

Il Consiglio è composto da:

- un membro nominato dal Fondatore Promotore della Fondazione;

- uno nominato dai lavoratori della Fondazione ove la fondazione superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà;

- un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di sette eletti tra i Soci in partecipazione persone fisiche;

- un massimo di quattro membri tra i *Partners* Istituzionali, in persona dei loro legali rappresentanti, ove partecipanti.

Nel caso in cui siano eletti componenti di *Partners* Istituzionali, il numero massimo dei componenti del Consiglio di amministrazione, che dovrà essere sempre dispari, potrà essere aumentato fino ad un massimo di tredici membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni e cessa con l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Essi devono inoltre, a pena di decadenza, non avere interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni - dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail ovvero attraverso mezzo digitale che comprovi l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano in teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificati tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e chi procede a redigere il verbale della riunione, di norma presso la sede legale e comunque in Italia.

I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni personalmente.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

a) elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
b) amministra la Fondazione;
c) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
f) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci in partecipazione;
g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
h) può emettere regolamenti per l'attività della Fondazione;

i) costituisce, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Scientifico ed ha la facoltà di costituire ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, nominandone i Componenti e stabilendone i compiti

j) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

k) conferire deleghe a singoli Consiglieri o procure ai sensi degli artt. 2203 c.c. e seguenti per la gestione operativa dei servizi e delle attività.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è organo di controllo interno della Fondazione. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti previsti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 Codice civile, di cui almeno uno all'albo dei revisori legale dei conti.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi.

Per la validità delle riunioni del Collegio Sindacale è richiesta la maggioranza dei componenti.

Ciascun sindaco può in ogni tempo effettuare verifiche ed esaminare gli atti della Fondazione, e ha i compiti e le prerogative di cui all'art. 10 del D Lgs n. 112/2017 e di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

Il Collegio Sindacale nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo Presidente.

Al Collegio Sindacale, oltre ai doveri e ai diritti spettanti per legge, compete:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) monitorare l'osservanza degli scopi della Fondazione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017;

c) esercitare la revisione legale;

d) esaminare i libri contabili per constatarne la regolare tenuta;

e) esaminare la regolarità delle procedure e dei comportamenti in ordine alla gestione finanziaria e contabile dell'Ente;

f) eseguire la verifica di cassa;

g) esaminare il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale che, insieme a tutta la documentazione relativa, dovranno essere messi a sua disposizione almeno venti giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvarli, ed attestare che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017;

h) presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sul Bilancio di Esercizio, relazione che dovrà essere posta a disposizione dei Consiglieri, con la documentazione allegata, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare il bilancio;

i) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si deliberi su questioni ad essa delegate dal Consiglio di Amministrazione, e rispondere agli eventuali quesiti posti su materie di sua competenza.

I membri del Collegio Sindacale possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, l'organo di revisione è collegiale e coincide con il Collegio Sindacale laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. Se i componenti del Collegio Sindacale non hanno i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sottopone all'Assemblea degli Aderenti la nomina di un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro, quale organo monocratico.

ART. 21 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere (mai vincolante), per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione ed elegge al proprio interno il

presidente.

Il Comitato Scientifico esprime pareri a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto apposito verbale, da chi presiede la riunione e dal Segretario.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

a) il libro dei Soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

Ove costituito un Comitato Tecnico e/o un Comitato Scientifico, occorrerà tenere libri appositi per la verbalizzazione delle relative adunanze.

ART. 23 - LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/17.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 24 - ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di

missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 25 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, della Fondazione, i beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con preferenza – ove abbia i requisiti richiesti dalla legge – per Associazione Cepim APS, Fondatore Promotore, con il vincolo di continuare le attività in Genova, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro delle Imprese, sezione imprese sociali.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto permangono le cariche sociali già esistenti a quel momento fino alla loro naturale decadenza.

ART. 27 - NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento ai D.Lgs. 112/2017 e D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

F.TO: Paola CARTA

LORENZO BIAGINI NOTAIO